



### **Le obbligazioni contrattuali in tempo di “CORONAVIRUS”: impossibilità sopravvenuta e forza maggiore.**

di *Mario Guido*

L'attuale crisi sociale e, soprattutto, economica provocata dalla diffusione del c.d. “Coronavirus Covid-19” pone per imprenditori, professionisti e parti sociali, in genere, il problema dell'impossibilità di adempiere correttamente le obbligazioni contrattuali precedentemente assunte.

(Nel momento in cui scrivo apprendo che il Presidente della Confindustria, Vincenzo Boccia, tra le tante proposte, chiede di semplificare il riconoscimento di “Covid 19”, quale causa di forza maggiore ai fini dell'esecuzione dei contratti).

Non è infatti inverosimile che imprenditori, fornitori e, comunque, parti contrattuali si trovino nell'impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni, alla luce delle rigide restrizioni imposte dal Governo (impossibilità di uscire di casa se non nei casi di stretta e comprovata necessità, chiusura di moltissime attività commerciali, o anche solo alla luce della esigenza di esporsi il meno possibile al contagio).

Gli istituti giuridici dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione e della risoluzione del contratto per forza maggiore rappresentano, dunque, delle valide garanzie a tutela delle parti contrattuali danneggiate dalla crisi.

Ad esempio, l'art. 1256 c.c. intitolato “Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea” disciplina appunto quelle ipotesi riguardanti la prestazione dovuta.

Tale articolo statuisce che l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se viceversa l'impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo nell'adempimento finché essa permane. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo della obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione, ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

Naturalmente, come ha chiarito la Giurisprudenza, la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione può verificarsi solo se concorrono l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore stesso riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione. Perciò, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità con riferimento ad un ordine o divieto dell'autorità amministrativa sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione dell'obbligazione, oppure rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della

ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità (V. Cass. 8 giugno 2018, n. 14915).

Appare, quindi, evidente che se un contratto è stato stipulato in epoca antecedente ai provvedimenti governativi restrittivi delle libertà individuali dovuti al c.d. “Covid-19” eventuali impossibilità di adempiere le prestazioni contrattuali potrebbero ricadere nella previsione dell'[articolo 1256](#) del codice civile.

Inoltre, sempre in materia di responsabilità contrattuale, la Corte di Cassazione (sent. 25.05.2017, n. 13142) ha sancito che, affinché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del “*factum principis*” (in sintesi l'impossibilità oggettiva, volgarmente “il fatto del principe”).

Appare pertanto evidente che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione va sempre e comunque provata.

Va presa, poi, in esame l'ipotesi della forza maggiore.

In genere la si intende come quell'evento imprevedibile e inevitabile al quale non è possibile resistere. Tuttavia l'[art. 1467 c.c.](#) in tema di contratti con prestazioni corrispettive, ne indica alcune caratteristiche nel momento in cui afferma che nei contratti a esecuzione continuata o periodica (locazione, assicurazione) o ad esecuzione differita (somministrazione), se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Ebbene, come sancito dalla giurisprudenza, l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'[art. 1467 del c.c.](#), la risoluzione del contratto richiede la sussistenza di due requisiti essenziali: 1) un interposto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto; 2) la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad avvenimenti straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell'ambito del normale rischio contrattuale (c.d. alea).

Il carattere della straordinarietà è di natura oggettiva, qualificando un evento in base alla valutazione di elementi, quali la cadenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di rilevamenti (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico), mentre il carattere della imprevedibilità è di natura soggettiva, facendo riferimento espressamente a ciò che si conosce. V'è da aggiungere che in tali casi l'accertamento del giudice di merito, circa la sussistenza dei caratteri sottolineati, è insindacabile innanzi alla Corte di Cassazione, quindi in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi.

A parere di chi scrive la situazione di crisi determinata da Covid-19 e dai conseguenziali provvedimenti governativi direttamente incidenti sulle libertà individuali, contiene i caratteri oggettivi della straordinarietà e, per i contratti antecedenti all'esplosione della crisi, anche della soggettiva imprevedibilità. Tanto che non apparirebbe inesatto, qualora a causa di tale crisi la prestazione contrattuale - da valutare caso per caso e fermo restando il relativo onere probatorio - fosse divenuta eccessivamente onerosa invocare la c.d. forza maggiore.

In conclusione, la pandemia determinata dal Coronavirus è idonea a giustificare ipotesi di inadempimento di obbligazioni contrattuali precedentemente assunte. E ciò sia quando la prestazione contrattuale diventa definitivamente o temporaneamente impossibile, sia quando la prestazione di una parte contrattuale diventa eccessivamente onerosa. Naturalmente le conseguenze saranno diverse sia nell'uno che nell'altro caso e l'interessato (l'attore in giudizio), dovrà provare le proprie pretese.

Pertanto la normativa italiana offre ai contraenti non solo la possibilità per superare le ipotesi di responsabilità per inadempimento, con le conseguenti richieste risarcitorie, dovute al Covid-19, ma anche la possibilità di negoziare nuovi accordi modificativi di quelli originari, non pregiudicando *in toto* gli obiettivi che si volevano raggiungere con il contratto eventualmente risolto.

Roma, 21 marzo 2020